

e provvedimenti sociali, alle finanze, all'industria e commercio, alla navigazione, alle ferrovie, alle poste e telegrafi, all'approvvigionamento e agli affari militari. La rappresentanza diplomatica fu affidata dapprima a Gino Antoni e all'autore di queste pagine, in veste di delegati del Consiglio Nazionale in Italia, indi ad Andrea Ossoinack, che fu delegato plenipotenziario a Parigi, da ultimo ad Elpidio Spinghetti, che fu delegato a Roma. Il Consiglio Nazionale dispone della facoltà legislativa (1), mentre il Direttivo ha il potere esecutivo.

Le funzioni e le attribuzioni della Rappresentanza municipale, dichiarata decaduta nella memorabile seduta del 30 ottobre 1918, sono state affidate al sindaco Antonio Vio, che le esercita col concorso del magistrato civico (ufficio comunale). Il podestà Antonio Vio, riconfermato per unanime volontà del Consiglio Nazionale, ebbe per primo il titolo di sindaco di Fiume.

Un mese dopo l'occupazione italiana (17 dicembre

---

1) Il Consiglio Nazionale votò importanti leggi, tra le quali vanno rilevate la legge che sistemizza gli affari giudiziari ed istituisce la Corte d'Appello; la legge che modifica le norme e le disposizioni della vigente legislazione ungarica sulle bandiere, vessilli, sigilli, timbri, insegne, stemmi, marchi, emblemi statali in genere, ecc.; la legge che modifica le norme legislative vigenti sulla cittadinanza; ; la legge che modifica le norme e le disposizioni della legislazione ungarica vigente nel territorio giurisdizionale della città di Fiume concernenti la nomina dei pubblici funzionari dell'amministrazione statale; la legge che abroga le disposizioni legali che limitano ai cittadini italiani e degli stati alleati ed associati la libertà di disporre delle sostanze di loro proprietà; la legge che modifica la legislazione ungarica in genere e quella penale in ispecie nel territorio giurisdizionale della città di Fiume nei riguardi del diritto di sovranità; la legge che abroga la legislazione penale ungarica ed adotta nel territorio giurisdizionale della città di Fiume quella vigente nel Regno d'Italia; da ultimo le legge sull'istituzione dell'esercito fiumano e quella che stabilisce che la giustizia sarà amministrata in nome del Re d'Italia.